

## COMUNICATO STAMPA

### **Lettere dall’Agenzia delle Entrate per evitare l’accertamento**

Distrazioni, sviste e dimenticanze, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo con l’invio di 812 lettere ad altrettanti contribuenti trentini che avrebbero commesso errori sanabili nella dichiarazione 2013 per i redditi percepiti nel 2012.

Una volta ricevuta la lettera via posta ordinaria, il contribuente, se vuole ottenere informazioni di dettaglio sull’incongruenza dei dati dichiarati, dovrà consultare il proprio cassetto fiscale (sezione “l’Agenzia scrive”), accedendo all’area riservata del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). A quel punto, si aprono due strade:

1. se il contribuente ritiene di avere le carte in regola può contattare l’Agenzia ed evitare che l’anomalia si traduca in un avviso di accertamento vero e proprio. Per fare questo, sono a disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907, da cellulare (costo in base al personale piano tariffario), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l’opzione “servizi con operatore > comunicazione accertamento”. E’ possibile inoltre utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico eventuali documenti. In alternativa, in Trentino è possibile rivolgersi ad uno dei sette Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Per sapere dove si trovano e gli orari di apertura, visitare il sito <http://trentino.agenziaentrate.it>.
2. se il contribuente si rende conto di aver commesso effettivamente un errore, può regolarizzare la propria posizione versando le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni in misura molto ridotta (secondo il “ravvedimento operoso” art. 13 del Dlgs n. 472/1997). Per agevolare quest’operazione, l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) un “calcolatore” *online* gratuito per determinare, in pochi e semplici passaggi, l’ammontare delle sanzioni e degli interessi derivanti dal “ravvedimento”. Lo strumento in questione è esattamente denominato: “*Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento*”. Il calcolatore *online*, tuttavia, non consente di quantificare gli importi dovuti per infedele dichiarazione Irap e Iva, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di “violazioni prodromiche”. Quando, infine, il contribuente ha verificato e riconosciuto l’errore dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare il dovuto con modello F24, indicando il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.

Cambia verso il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e Contribuenti. Niente più netta contrapposizione ma reale collaborazione: con questa ulteriore *tranche*

comunicazioni (che segue la prima *tranche* di lettere inviate a giugno 2016) l'Agenzia adotta un approccio *taxpayer friendly* che consiste nel sottoporre bonariamente al contribuente errori o dimenticanze, probabilmente, commessi in buona fede.

Nella tabella seguente, alcuni esempi di incroci di informazioni che hanno fatto emergere delle anomalie

<b>Redditi che non risultano dichiarati</b>	<b>Fonte informazione che ha consentito l'incrocio</b>
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge	Modello 730 o Modello Unico presentato dall'ex coniuge
Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza	Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società
Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Modello 770 presentato dalla società
Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi	Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta
Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)	Opzione per la rateizzazione espressa dal

**Trento, 28 settembre 2016**